



**RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI  
IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO**

**REGOLAMENTO DEL GARANTE  
DEI DIRITTI DEGLI  
OPERATORI DEL SISTEMA  
PENITENZIARIO E DELLE  
PERSONE PRIVATE  
DELLA LIBERTA' PERSONALE**

Ultima modifica approvata con delibera di Consiglio Comunale n.  
64 del 27/06/2024

**GARANTE DEI DIRITTI  
DEGLI OPERATORI DEL SISTEMA PENITENZIARIO E DELLE PERSONE PRIVATE  
DELLA LIBERTA' PERSONALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data XX XX 2023

**INDICE**

Articolo 1 - Istituzione del Garante dei diritti degli operatori del sistema penitenziario e delle persone private della libertà personale

Articolo 2 - Requisiti, incompatibilità ed ineleggibilità

Articolo 3 - Presentazione delle candidature, modalità di nomina e durata

Articolo 4 - Compiti del Garante

Articolo 5 - Relazione agli Organi del Comune

Articolo 6 - Strutture e personale

Articolo 7 - Trattamento economico

**Articolo 1 - Istituzione del Garante dei diritti degli operatori del sistema penitenziario e delle persone private della libertà personale**

1. Nell'ambito del Comune di Arezzo è istituito il Garante dei diritti degli operatori del sistema penitenziario e delle persone private della libertà personale, di seguito denominato "Garante", organo monocratico con i compiti previsti dal presente regolamento.
2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

**Articolo 2 – Requisiti, incompatibilità ed ineleggibilità**

1. Al ruolo di Garante potrà candidarsi ogni cittadino italiano che, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni. Dovrà essere in possesso di laurea e dotato di comprovata esperienza, almeno quinquennale, nell'ambito delle tematiche riguardanti la realtà carceraria.
2. Non potranno essere candidati coloro che si trovino in una delle situazioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale. L'ufficio di Garante è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace ed imparziale svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione. In particolare è incompatibile ed ineleggibile chi ricopra un ruolo di amministratore delle strutture carcerarie o legale rappresentante in Associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti alla persona ed interessate ai problemi penitenziari. Si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale del Comune di Arezzo. L'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative costituisce causa di decadenza dalla carica. Qualora, nel corso del suo mandato, il Garante venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata

da qualunque cittadino, l'Amministrazione Comunale provvede a contestare detta condizione, assicurando il contraddittorio e adeguato tempo per l'eventuale rimozione, se possibile. Qualora la causa non sia rimovibile o rimossa nei tempi richiesti, il Sindaco, con proprio Decreto, dichiara decaduto il Garante dalla carica.

### **Articolo 3 – Presentazione delle candidature, modalità di nomina e durata**

1. L'Amministrazione Comunale pubblicizza con adeguati strumenti la possibilità di presentare candidature per l'elezione a Garante, informandone la cittadinanza attraverso pubblicazione di avviso sul sito del Comune di Arezzo e attraverso tutti gli strumenti di comunicazione ordinariamente utilizzati.
2. I cittadini in possesso dei requisiti previsti possono presentare le proprie candidature alla carica di Garante, inoltrando apposita istanza al Comune di Arezzo.
3. La nomina del Garante spetta al Sindaco che la effettua con proprio provvedimento.
4. Il Garante resta in carica per la durata di 5 anni e può operare in regime di prorogatio, secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile non più di una volta.

### **Articolo 4 - Compiti del Garante**

1. Il Garante opera per migliorare le condizioni di vita degli agenti della polizia penitenziaria e di tutto il personale che, a vario titolo, presta la propria attività all'interno delle carceri nonché di inserimento sociale delle persone private della libertà personale, anche mediante:
  - a) al promozione, con il coinvolgimento dell'amministrazione penitenziaria di riferimento, di iniziative utili al fine di promuovere il benessere degli operatori del sistema penitenziario e prevenire il fenomeno del *burn-out* anche attraverso la realizzazione di idonee progettualità;
  - b) la promozione, con le Amministrazioni e gli organismi interessati, di protocolli di intesa utili a poter espletare le sue funzioni anche attraverso visite ai luoghi di detenzione, in accordo con gli organi preposti alla vigilanza penitenziaria, e nel rispetto della normativa sull'ordinamento penitenziario;
  - c) la promozione dell'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone private della libertà personale, ovvero limitate nella libertà di movimento domiciliare, residenti o dimoranti nel territorio del Comune di Arezzo, con particolare riferimento ai diritti fondamentali, alla casa, al lavoro, alla formazione, alla cultura, all'assistenza, alla tutela della salute, allo sport, per quanto nelle attribuzioni e nelle competenze del Comune medesimo, tenendo altresì conto della loro condizione di restrizione;

d) al promozione di iniziative volte ad affermare per le persone private della libertà personale il pieno esercizio dei diritti garantiti dalla Costituzione, comportanti relazioni ed interazioni operative anche con altri soggetti pubblici competenti in materia e con associazioni ed organismi operanti per al tutela dei diritti alla persona ed interessate ai problemi penitenziari;

e) l'esame e la predisposizione di iniziative rispetto a segnalazioni che riguardino violazioni di diritti e prerogative delle persone private della libertà personale, ricercando ulteriori informazioni presso autorità competenti;

f) l'informazione e il confronto con le autorità competenti riguardo alle condizioni dei luoghi di reclusione, con particolare attenzione all'esercizio dei diritti riconosciuti ma non adeguatamente tutelati;

2. Il Garante comunale esprime parere non vincolante, alla Giunta ed al Consiglio Comunale sulle delibere in materia del presente regolamento ed esercita le proprie funzioni in maniera coordinata con le attività dell'Ufficio del Garante regionale.

3. Chiunque può rivolgersi al Garante per eventuali segnalazioni di violazioni ovvero di situazioni di rischio o violazione dei diritti delle persone private della libertà personale e degli operatori del sistema penitenziario.

#### **Articolo 5 - Relazione agli Organi del Comune**

1. Il Garante riferisce al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari, per quanto di loro competenza e presenta al Consiglio Comunale e al Sindaco una relazione annuale con cui riferisce sulle attività svolte, sulle iniziative assunte e sui principali problemi riscontrati nell'esercizio dei suoi compiti.

2. Il Garante può comunque richiedere iniziative e interventi agli Organi del Comune di propria iniziativa ogni qualvolta lo ritenga opportuno per i fini di cui all'articolo 4.

#### **Articolo 6 - Strutture e personale**

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante è assistito e supportato dagli uffici dell'Amministrazione Comunale per quanto di competenza.

#### **Articolo 7 - Trattamento economico**

1. La funzione del Garante è svolta a titolo gratuito.